

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI, GIOVANI

ADULTI, MADRI CON BAMBINI, DONNE VITTIME DI VIOLENZA E PERSONE VITTIME DI

TRATTA PRESSO STRUTTURE ACCREDITATE

TRA

il **Comune di Bari**, con sede legale in Bari (BA), al Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, C.F.

80015010723, P. IVA 00268080728, rappresentato ai sensi dell'art. 107, co. 3, lett. c, d.lgs. 18

agosto 2000, n. 267, dal Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona,, nato a

....., C.F., domiciliato per la predetta carica in Bari (BA), al Largo Ignazio

Chiurlia, n. 27, presso la sede della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari

E

la, con sede legale in, alla viaC.F/P. IVA (di seguito:

Ente gestore), rappresentata da, nat a il, C.F., residente

in, alla via, la quale interviene nel presente atto in qualità di legale

rappresentante del predetto Ente gestore.

PREMESSO CHE:

• con deliberazione della Giunta comunale n. 1017 del 06/12/2023 veniva approvato il

“Disciplinare dei servizi residenziali per minori, giovani adulti, madri con bambini, donne

vittime di violenza e persone vittime di tratta”;

• con determinazione dirigenziale n. delveniva approvato l'Avviso

pubblico finalizzato all'accREDITamento, per il triennio 2025-2027, di operatori qualificati

nella gestione di strutture residenziali per minori, giovani adulti, madri con bambini, donne

vittime di violenza e persone vittime di tratta, mediante aggiornamento degli elenchi di

strutture residenziali accREDITate già approvati dal Comune di Bari per il triennio 2021-2024,

nonché di nuove iscrizioni, distinti per l'Area Minori e Famiglie e per l'Area Immigrazione

(di seguito: Avviso pubblico), con riferimento alle strutture di cui agli artt. 47, 48, 49, 50, 51,

72, 74, 75, 80 e 81 del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4;

- l'art. 22 dell'Avviso pubblico vincolava gli operatori accreditati alla susseguente stipulazione di apposita convenzione con il Comune di Bari, diretta a regolare il rapporto tra l'ente accreditante e il singolo operatore accreditato;

- con determinazione dirigenziale n. delsi procedeva all'approvazione delle risultanze dell'istruttoria di cui all'art. 17 dell'Avviso pubblico, nonché all'approvazione degli elenchi elaborati, recanti il punteggio totale conseguito da ciascuna delle strutture residenziali oggetto di valutazione (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) e distinti per Area Minori e Famiglie e Area Immigrazione, con l'indicazione della tipologia di servizio residenziale erogato;

- nell'ambito dell'Area Minori e Famiglie, la ".....", con sede legale in, alla via, n., C.F./P. IVA (di seguito: Ente gestore), conseguiva l'accreditamento con riferimento alla seguente struttura residenziale, dalla stessa gestita:

- denominazione:

- tipologia di cui al Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- sede operativa:

- autorizzazione al funzionamento rilasciata dal comune territorialmente competente:

.....;

- iscrizione nel registro regionale di cui all'art. 53 della Legge Regionale 10 luglio 2006,

n.19:

- retta giornaliera per singolo utente (al netto di IVA, ove dovuta):

Tutto ciò premesso, si conviene quanto di seguito articolato.

ART. 1 – PREMESSE.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 – FINALITÀ DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione, in attuazione dell'art. 22 dell'Avviso pubblico, è diretta a regolare il rapporto intercorrente tra il Comune di Bari e l'Ente gestore ai fini dell'erogazione dei servizi residenziali di cui all' art. del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, presso la struttura ".....", sopra identificata, secondo quanto precisato nei successivi articoli.

ART. 3 – DESTINATARI E FINALITÀ DEL SERVIZIO RESIDENZIALE.

I servizi residenziali erogati dall'Ente gestore presso la struttura ".....", identificata in premessa, sono diretti, alla tutela dei seguenti soggetti vulnerabili:

1)

Il Comune di Bari determina gli indirizzi programmatici e le finalità specifiche del servizio residenziale erogato presso la struttura di cui alla presente convenzione e favorisce la collaborazione tra l'Ente gestore e le istituzioni pubbliche coinvolte nel caso concreto (a titolo esemplificativo: Servizio Sociale Professionale e Servizio Educativo Professionale del Comune di Bari, Autorità Giudiziaria, Consultorio Familiare, Dipartimento di Salute Mentale).

ART. 4 – MODALITÀ DI SCELTA DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI.

L'individuazione della struttura residenziale in cui collocare l'utente è rimessa alla scelta discrezionale e motivata del referente del Servizio Sociale Professionale o del Servizio Educativo Professionale del Comune di Bari competente nel caso concreto, il quale è tenuto ad indicare una delle strutture convenzionate ai sensi dell'art. 22 dell'Avviso pubblico, nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Giudiziaria. A tal fine, il referente prende in considerazione i parametri logistici, tecnici ed economici di cui all'art. 15 dell'Avviso pubblico.

Il punteggio conseguito da ciascuna struttura convenzionata, risultante dagli elenchi approvati con determinazione dirigenziale n. del, non vincola il referente a preferire le strutture con il punteggio più elevato. Nell'esercizio della propria autonomia professionale e in

conformità al principio di rotazione, il referente può scegliere la struttura che ritenga più confacente al caso concreto, nei limiti della relativa disponibilità di posti.

In ogni caso, nell'interesse del destinatario del servizio residenziale, il Comune di Bari si riserva la facoltà di ricorrere a strutture diverse da quelle convenzionate, qualora nessuna di esse risulti disponibile ad accogliere l'ospite o idonea a far fronte alle peculiarità del caso concreto, anche alla luce delle indicazioni della competente Autorità Giudiziaria. In tali eccezionali ipotesi, la scelta di una struttura residenziale non convenzionata deve essere adeguatamente motivata dal referente del Servizio Sociale Professionale o del Servizio Educativo Professionale competente nel caso concreto. Il rapporto con le strutture non convenzionate è regolato attraverso apposita lettera contratto.

In caso di allontanamento volontario dell'ospite dalla struttura di accoglienza, la richiesta di ricollocamento dello stesso presso la medesima struttura, avanzata da quest'ultima o dalle Forze dell'Ordine, deve essere preventivamente vagliata dal referente del Servizio Sociale Professionale o del Servizio Educativo Professionale competente nel caso concreto o, in assenza di quest'ultimo, dal Pronto Intervento Sociale. Qualora il referente o il Pronto Intervento Sociale ravvisino l'inopportunità del ricollocamento dell'ospite presso la medesima struttura, si procede alla scelta di altra struttura confacente al caso concreto.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE.

L'Ente gestore è tenuto ad erogare i servizi residenziali di cui all'art. del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, presso la struttura ".....", sopra identificata, in conformità della normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché in conformità di quanto dichiarato nell'ambito del procedimento di accreditamento svoltosi in attuazione dell'Avviso pubblico, con particolare riferimento:

a) alla ricettività della struttura (i.e.: numero di ospiti che la stessa è idonea ad ospitare;

numero di posti eventualmente disponibili per le situazioni di emergenza);

b) al sesso e alla fascia d'età degli utenti che la struttura è idonea ad accogliere;

c) al modulo abitativo della struttura;

d) all'ubicazione della struttura in centro abitato o al di fuori da centro abitato;

e) alla eventuale presenza di reti di trasporto pubblico che colleghino la struttura al Comune di Bari;

f) alla eventuale disponibilità di autoveicolo della struttura dedicato al trasporto degli utenti;

g) all'eventuale possesso di certificazione di qualità rilasciata da enti all'uopo autorizzati, efficace alla data della presentazione dell'istanza di accreditamento e riferita alla struttura per cui è stato richiesto l'accreditamento;

h) al numero, alle qualifiche e alle modalità di selezione delle figure professionali impiegate nell'erogazione del servizio residenziale;

i) al piano di formazione del personale, alle strategie per contenere il turn-over dello stesso e alla programmazione delle attività di supervisione;

j) all'eventuale disponibilità di personale aggiuntivo (a titolo esemplificativo: consulenti dell'area socio-psico-pedagogica, mediatori culturali, operatori per l'orientamento legale) non previsto dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, impiegato ai fini dell'erogazione di prestazioni o servizi compresi nella retta giornaliera applicata per l'ospitalità del singolo utente;

k) all'eventuale possibilità di accoglienza dell'utente presso la struttura con reperibilità in emergenza 24 ore su 24;

l) all'eventuale possibilità di prelievo dell'utente in caso di accoglienza in emergenza con reperibilità 24 ore su 24;

m) all'eventuale previsione di percorsi di sostegno alle capacità genitoriali, con incontri periodici;

n) all'eventuale previsione di percorsi di autonomia (a titolo esemplificativo: percorsi di

inserimento lavorativo, percorsi di formazione professionale, progetti di semi-

indipendenza);

o) all'eventuale collaborazione con altri servizi del territorio di appartenenza dell'utente per

favorirne il rientro in famiglia e/o il reinserimento nel contesto sociale di provenienza;

p) all'eventuale collaborazione con altri servizi del territorio per favorire l'inserimento sociale

e/o l'autonomia personale dell'utente, in caso di impossibilità di rientro in famiglia o di

mancanza di una rete familiare di riferimento;

q) all'eventuale previsione di percorsi di affidamento familiare, in caso di impossibilità di

rientro dell'utente nella famiglia d'origine;

r) all'importo della retta giornaliera applicata per singolo utente (per tali intendendosi sia la

retta ordinaria, sia le eventuali diverse rette giornaliere previste per specifiche tipologie di

utente o di servizio erogato);

s) alle prestazioni e ai servizi inclusi nell'importo della retta giornaliera;

t) alla tipologia e al costo delle prestazioni e dei servizi aggiuntivi, non inclusi nell'importo

della retta giornaliera, eventualmente offerti;

u) a tutte le ulteriori informazioni contenute nella Carta dei Servizi prodotta nel corso del

procedimento di accreditamento.

ART. 6 – OBBLIGHI INFORMATIVI.

Con cadenza annuale e nei termini indicati dalla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune

di Bari, P.O.E.Q. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie, l'Ente gestore è tenuto a

provvedere all'attestazione:

1) della permanenza dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 5 dell'Avviso pubblico;

2) dell'assenza di variazioni nelle informazioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 dello stesso Avviso

pubblico, o degli eventuali mutamenti intervenuti con riferimento alle stesse.

La predetta dichiarazione deve essere resa dall'Ente gestore ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, sulla base della modulistica appositamente predisposta dalla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari, P.O.E.Q. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie.

Fermo restando quanto previsto dal primo comma, l'Ente gestore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente alla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari, P.O.E.Q. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie, ogni eventuale circostanza sopravvenuta che comporti il mutamento dei requisiti o delle informazioni di cui agli artt. 5, 10, 11 e 12 dell'Avviso pubblico, nonché ogni eventuale modifica apportata alla Carta dei Servizi prodotta nel corso del procedimento di accreditamento, da segnalare contestualmente alla trasmissione della relativa versione aggiornata.

L'Ente gestore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente alla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari, P.O.E.Q. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie, ogni eventuale mutamento nell'assetto organizzativo dell'Ente medesimo.

ART. 7 – OBBLIGHI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEI MUNICIPI DEL COMUNE DI BARI.

L'Ente gestore è tenuto a comunicare tempestivamente l'avvenuto inserimento del singolo utente, nonché la dimissione dello stesso, al Municipio del Comune di Bari che ha disposto l'inserimento dell'utente medesimo presso la struttura di cui alla presente convenzione.

L'Ente gestore è altresì tenuto a trasmettere al Municipio del Comune di Bari che ha disposto l'inserimento dell'utente apposita relazione semestrale sugli interventi realizzati in favore dell'utente medesimo. Nel caso in cui il periodo di permanenza dell'utente presso la struttura risulti, per qualsiasi ragione, inferiore ai sei mesi, la stessa relazione deve essere trasmessa al termine del periodo di permanenza.

In ogni caso, l'Ente gestore è tenuto a fornire al Municipio del Comune di Bari che ha disposto

l'inserimento dell'utente ogni informazione che lo stesso ritenga necessaria ai fini del controllo

sulla conformità del servizio residenziale erogato alle previsioni normative e contrattuali.

ART. 8 – PROGETTO EDUCATIVO INDIVIDUALE E PIANO INDIVIDUALIZZATO DI ASSISTENZA.

Per ciascun ospite della struttura di cui alla presente convenzione, l'Ente gestore è tenuto a predisporre apposito progetto educativo individuale o piano individualizzato di assistenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il progetto educativo individuale o piano individualizzato di assistenza deve indicare gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e le modalità dell'intervento, nonché il piano delle verifiche, da effettuare con cadenza almeno annuale.

ART. 9 – OBBLIGHI DI DOCUMENTAZIONE.

Presso la struttura di cui alla presente convenzione, l'Ente gestore deve tenere e rendere in ogni momento consultabile per finalità di controllo da parte dell'Amministrazione comunale:

1) il registro giornaliero delle presenze degli ospiti;

2) la cartella personale di ogni utente, contenente la seguente documentazione:

2.1) documentazione amministrativa e/o giudiziaria concernente l'inserimento residenziale;

2.2) documentazione sociale e psicologica (a titolo esemplificativo: relazioni del competente Servizio Sociale Professionale o Servizio Educativo Professionale; relazioni degli altri enti istituzionali coinvolti nel caso concreto);

2.3) documentazione scolastica (a titolo esemplificativo: documentazione relativa alla situazione scolastica dell'ospite e al raccordo con l'istituto scolastico frequentato);

2.4) documentazione educativa o assistenziale (a titolo esemplificativo: studio della situazione dell'ospite e valutazione dei relativi bisogni; progetto educativo individualizzato; piano individualizzato di assistenza; studio dell'evoluzione dell'ospite e della sua situazione familiare, ambientale, scolastica o lavorativa; verifiche del progetto, risultati e sue

variazioni; motivazioni delle dimissioni);

2.5) documentazione sanitaria (relazione sulla situazione sanitaria dell'ospite; esiti di eventuali accertamenti);

3) il registro giornaliero delle presenze degli operatori impiegati nell'erogazione del servizio residenziale, sul quale devono essere apposte le firme degli operatori presenti in ciascun turno;

4) lo schema dei turni di lavoro, su base settimanale o mensile;

5) la cartella personale di ciascuna delle risorse umane impiegate ai fini dell'erogazione del servizio residenziale, contenente la seguente documentazione:

5.1) certificato del casellario giudiziale;

5.2) contratto di lavoro;

5.3) posizione INPS e INAIL o comunicazione UNILAV;

5.4) curriculum, in formato europeo, debitamente sottoscritto dall'interessato.

In caso di controlli da parte dell'Amministrazione comunale, l'Ente gestore deve essere in grado di fornire dimostrazione di ogni intervento posto in essere in favore degli utenti ospitati presso la struttura di cui alla presente convenzione, mediante l'esibizione della documentazione raccolta nelle rispettive cartelle personali.

ART. 10 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE CON RIFERIMENTO

ALLE RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE.

L'Ente gestore è tenuto a trasmettere alla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari, P.O.E.Q. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie, l'elenco dettagliato delle risorse umane impiegate ai fini dell'erogazione del servizio residenziale, specificando per ciascuna di esse:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale;

2) qualifica professionale posseduta;

3) tipo di attività svolta presso la struttura residenziale;

4) relativo impegno orario;

5) tipologia di rapporto contrattuale instaurato.

Con riferimento a ciascuna delle predette risorse umane, l'Ente gestore è altresì tenuto a trasmettere, la seguente documentazione:

1) dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'Ente gestore ai sensi dell'art. 47, d.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale al

fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter,

600-quater, 600-quinquies e 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori, secondo quanto

previsto dall'art. 25-bis, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;

2) copia del contratto di lavoro o dell'ordine di servizio o della lettera di incarico professionale;

3) con riferimento al personale con contratto di lavoro subordinato, copia della relativa comunicazione UniLav;

4) curriculum vitae, redatto dall'interessato in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ogni eventuale sostituzione, temporanea o definitiva, debitamente motivata, delle risorse umane impiegate ai fini dell'erogazione del servizio residenziale deve essere tempestivamente comunicata alla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari, P.O.E.Q. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie, con contestuale trasmissione dell'elenco di cui al primo comma, opportunamente aggiornato, nonché della documentazione di cui al secondo comma, relativamente alle risorse umane sostitutive.

L'Ente gestore, in ogni caso, si impegna a provvedere alla sostituzione delle risorse umane che, anche a seguito delle verifiche e dei controlli svolti dall'Amministrazione comunale, si

rivelino inidonee allo svolgimento delle mansioni strumentali all'erogazione del servizio residenziale.

ART. 11 – OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE.

Con riferimento al personale impiegato nell'erogazione del servizio residenziale e in relazione alle differenti tipologie di rapporto di lavoro con lo stesso instaurato (a titolo esemplificativo: lavoro dipendente, lavoro autonomo), l'Ente gestore è tenuto a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali.

L'Ente gestore è altresì tenuto:

- 1) all'integrale applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti e degli accordi locali integrativi degli stessi, anche in caso di mancata adesione alle associazioni stipulanti; in caso di scadenza dei predetti contratti collettivi, l'Ente gestore è comunque tenuto a farne costante applicazione fino a che non intervenga il rinnovo o la sostituzione degli stessi;
- 2) al regolare e puntuale adempimento delle obbligazioni retributive e contributive;
- 3) al costante aggiornamento della formazione professionale.

La presente convenzione non comporta l'instaurazione di alcun tipo di rapporto diretto di lavoro, di qualsiasi natura o genere, tra il Comune di Bari e il personale impiegato a qualunque titolo dall'Ente gestore ai fini dell'erogazione del servizio residenziale. L'Ente gestore, pertanto, è esclusivamente responsabile dell'inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

ART. 12 – IMPORTO DELLA RETTA GIORNALIERA .

L'Ente gestore si impegna ad erogare i servizi residenziali di cui all'art. del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, presso la struttura "....." sopra identificata, applicando la retta giornaliera per singolo utente indicata in premessa.

L'Ente gestore è vincolato a mantenere invariata la predetta retta giornaliera per tutta la durata

della presente convenzione, comprensiva di eventuali proroghe autorizzate ai sensi dell'art.

20.

ART. 13 – IMPORTO DELLA RETTA GIORNALIERA IN CASI PARTICOLARI.

Qualora in occasione di festività o di vacanze estive o di altri particolari eventi venga disposto il temporaneo rientro in famiglia dell'ospite della struttura convenzionata, la struttura medesima è tenuta a mantenere disponibile il posto occupato dall'ospite momentaneamente assente e a non cederlo ad altri utenti. In tale ipotesi, per l'intero periodo di assenza, l'importo della retta giornaliera dovuta alla struttura è decurtato del 40%.

Fuori dalle ipotesi previste dal primo comma, in caso di assenza giustificata e programmata dell'ospite per un periodo superiore alle 48 ore, per il periodo eccedente le 48 ore l'importo della retta giornaliera dovuta alla struttura è decurtato del 40%. Il Direttore del Municipio competente, con atto motivato, può tuttavia non applicare la predetta decurtazione.

In caso di allontanamento arbitrario dell'ospite o di ingiustificato mancato rientro dello stesso presso la struttura, quest'ultima è tenuta a conservare il posto occupato dal predetto ospite per almeno 48 ore a decorrere dall'allontanamento o dal termine fissato per il rientro presso la struttura. In tale ipotesi, per il predetto periodo di conservazione del posto, la retta giornaliera è dovuta per intero. Decorse le 48 ore, l'utente si intende dimesso d'ufficio dalla struttura ospitante e il posto dallo stesso precedentemente occupato si considera libero.

ART. 14 – COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA GIORNALIERA.

Il pagamento della retta giornaliera dovuta alla struttura ospitante incombe in tutto o in parte sul Comune di Bari solo nell'ipotesi in cui l'utente medesimo non sia in grado di far fronte al relativo impegno finanziario, in misura totale o parziale. In tal caso, la quota di compartecipazione dell'utente è determinata tenendo conto della relativa situazione economica, valutata secondo l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) Ordinario o ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi qualora ne

ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni; sulla base dei criteri individuati dal

Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali,

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 21/04/2016, e successive

modificazioni ed integrazioni e dal Disciplinare approvato con deliberazione della Giunta

comunale n. 1017 del 06/12/2023.

Qualora il servizio residenziale erogato dall'Ente gestore abbia come destinatario un minore, il

pagamento della retta giornaliera dovuta alla struttura ospitante incombe in tutto o in parte sul

Comune di Bari solo nell'ipotesi in cui il soggetto esercente la responsabilità genitoriale non

sia in grado di far fronte al relativo impegno finanziario, in misura totale o parziale. In tal caso,

la quota di compartecipazione del soggetto esercente la responsabilità genitoriale è

determinata tenendo conto della relativa situazione economica, valutata secondo l'Indicatore

della Situazione Economica Equivalente (ISEE), sulla base dei criteri individuati dal

Regolamento per l'Accesso al Sistema Integrato dei Servizi e degli Interventi Sociali e dal

Disciplinare, sopra citati.

Il Comune di Bari provvede ad acquisire la documentazione necessaria ai fini della

determinazione delle quote di compartecipazione di cui al presente articolo provvedendo

altresi alla formale comunicazione.

L'impegno dell'utente o del soggetto esercente la responsabilità genitoriale alla

compartecipazione al costo della retta giornaliera, risultante da atto scritto, viene formalmente

recepito dal Servizio Sociale Professionale o dal Servizio Educativo Professionale competente

nel caso concreto e può essere inserito nel Progetto Educativo Individualizzato o Piano

Individualizzato di Assistenza relativo all'utente medesimo.

Nel caso di più minori inseriti in strutture e appartenenti al medesimo nucleo comunale, la

compartecipazione a carico dell'utente verrà decurtata del 10% sul totale.

Nelle ipotesi di cui all'art. 15, la percentuale di compartecipazione dell'utente o del soggetto

esercente la responsabilità genitoriale alla retta giornaliera dovuta alla struttura ospitante è calcolata sulla sola quota di competenza del Comune di Bari e non anche sulla quota eventualmente di competenza di altri enti.

ART. 15 – ALTRI CASI DI COMPARTECIPAZIONE ALLA RETTA GIORNALIERA.

Qualora l'ospite della struttura convenzionata risulti destinatario di un provvedimento di tutela che coinvolga anche la competente Azienda Sanitaria Locale, la quota di compartecipazione del Comune di Bari alla retta giornaliera dovuta alla struttura ospitante è determinata dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare. La predetta quota di compartecipazione è calcolata sull'importo complessivo della retta giornaliera dovuta nel caso concreto e non può superare, in ogni caso, l'importo della retta giornaliera ordinaria, come risultante dalla presente convenzione.

Qualora l'ospite della struttura convenzionata risulti destinatario di un provvedimento di tutela che coinvolga, oltre al Comune di Bari, altri enti istituzionali (a titolo esemplificativo: Centro per la giustizia minorile), la quota di compartecipazione del Comune di Bari alla retta giornaliera dovuta alla struttura ospitante è calcolata sull'importo complessivo della retta giornaliera, come quantificato dall'ente che ha disposto l'erogazione del servizio residenziale, e non può superare, in ogni caso, l'importo della retta giornaliera ordinaria, come risultante dalla presente convenzione.

ART. 16 – MODALITÀ DI CALCOLO DEL CORRISPETTIVO.

Ai fini della quantificazione del corrispettivo dovuto all'Ente gestore per il periodo di permanenza del singolo utente presso la struttura residenziale convenzionata, si considera il giorno di inserimento dell'utente medesimo presso la struttura, e non anche il giorno di dimissione dalla stessa.

ART. 17 – EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO.

Il Comune di Bari assume nei confronti dell'ente gestore l'obbligo di corrispondere per intero

l'importo per ciascun inserimento, secondo le modalità di cui al presente articolo, salva la facoltà di successiva rivalsa sui soggetti, di cui all'art. 14, eventualmente tenuti in tutto o in parte alla compartecipazione al costo del servizio.

L'erogazione dei corrispettivi dovuti all'Ente gestore per l'accoglienza, presso la struttura identificata in premessa, degli utenti individuati ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione ha luogo con pagamento trimestrale posticipato, a seguito di presentazione di fattura o di ricevuta di pari importo, a condizione che il servizio residenziale risulti erogato in conformità delle previsioni normative e contrattuali. La predetta erogazione è subordinata all'esito positivo della verifica di regolarità contributiva.

A tale scopo, l'Ente gestore è tenuto a produrre:

1) copia dei registri giornalieri delle presenze degli ospiti nel trimestre di riferimento, corredata da apposita attestazione di conformità all'originale, resa dal legale rappresentante dell'Ente gestore ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

2) attestazione delle presenze degli utenti nel trimestre di riferimento, resa dal rappresentante legale dell'Ente medesimo ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con specificazione, con riferimento a ciascun ospite, del Municipio del Comune di Bari che ne ha disposto l'inserimento presso la struttura residenziale;

3) dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'Ente gestore ai sensi degli artt. 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'osservanza delle norme vigenti, la regolarità contributiva dell'Ente medesimo, nonché l'applicazione del C.C.N.L. dei relativi dipendenti.

La fattura o la richiesta di pagamento di contenuto equivalente, corredata dalla documentazione sopra elencata, deve essere trasmessa dall'Ente gestore a ciascuno dei Municipi che ha disposto l'inserimento di utenti presso la struttura di cui alla presente convenzione, per gli importi di rispettiva competenza, entro la prima decade del mese successivo al trimestre di riferimento.

I Municipi del Comune di Bari si impegnano a effettuare i pagamenti di rispettiva competenza

entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento di

contenuto equivalente.

ART. 18 – TRACCIABILITÀ.

Come chiarito dall'AVCP con determinazione n. 4 del 07/07/2011 recante «*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136*»

(aggiornata con delibera ANAC n. 371 del 27/07/2022), la normativa sulla tracciabilità dei flussi

finanziari si applica ogni qual volta si disponga di risorse pubbliche, indipendentemente dalla

natura del rapporto intercorrente tra la pubblica amministrazione e il contraente che riceve tali

risorse e quindi anche ai contratti estranei o esclusi rispetto al codice dei contratti pubblici (par.

3.5). La disciplina in materia di tracciabilità, pertanto, si applica anche alle prestazioni sociali

erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia

per le quali sussiste l'obbligo di richiedere il codice CIG.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Ente gestore è tenuto a fornire ai Municipi del

Comune di Bari i riferimenti relativi ad apposito conto corrente bancario o postale, dedicato

anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, con espressa indicazione dell'intestatario

e del soggetto autorizzato ad operare sullo stesso.

ART. 19 – VERIFICHE E CONTROLLI.

L'organizzazione e le modalità di svolgimento delle attività di controllo sull'erogazione del

servizio residenziale di cui alla presente convenzione, anche mediante sopralluoghi da

effettuarsi senza preavviso, sono definite dal Disciplinare dei controlli sui servizi alla persona,

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 898 del 15/12/2015 e successive

modificazioni e integrazioni.

In ogni caso, l'Ente gestore è tenuto a fornire alla Ripartizione Servizi alla Persona del

Comune di Bari, P.O.E.Q. Attuazione Politiche Sociali Minori e Famiglie, nonché al Municipio

competente nel caso concreto, ogni informazione e/o documento che i predetti Uffici ritengano

necessari ai fini dei controlli sull'adempimento degli obblighi di cui alla presente convenzione.

Sono altresì fatte salve le verifiche effettuate dal referente sociale del caso relative

all'attuazione del rapporto di cura del singolo utente e al conseguimento degli obiettivi del PEI,

le verifiche effettuate dal Municipio ai fini della regolare esecuzione del rapporto contrattuale e

le verifiche di cui al RR 4/2007 da parte dei competenti uffici ai fini del mantenimento

dell'autorizzazione al funzionamento.

ART. 20 – DURATA DELLA CONVENZIONE.

La presente convenzione ha efficacia dal 01/01/2025 fino al 31/12/2027, salvo proroga

autorizzata dall'Amministrazione comunale, nel caso in cui sorga la necessità di garantire

continuità nell'erogazione del servizio residenziale.

Alla scadenza del suddetto termine, il Servizio Sociale Professionale o il Servizio Educativo

Professionale del Comune di Bari valuteranno, per ciascuno degli utenti inseriti presso la

struttura di cui alla presente convenzione su disposizione dell'Amministrazione comunale, la

necessità di dare o meno prosecuzione al rapporto convenzionale con l'Ente gestore, onde

garantire il perseguimento degli obiettivi dell'accoglienza dei singoli utenti. In caso di

valutazione positiva, ciascun Municipio del Comune di Bari procederà a formalizzare la

prosecuzione del rapporto con l'Ente gestore, alle stesse condizioni previste dalla presente

convenzione, mediante apposita lettera contratto, per ciascuno degli utenti di rispettiva

competenza.

ART. 21 – RECESSO.

Il Comune di Bari si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione in presenza di

motivi di pubblico interesse.

In ogni caso, alla presente convenzione si applica quanto disposto dall'art. 11, d.P.R. 3 giugno

1998, n. 252, in materia di rilascio di comunicazioni e di informazioni antimafia.

ART. 22 – CONDIZIONI RISOLUTIVE.

Gli effetti della presente convenzione sono risolutivamente condizionati al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) sopravvenuto difetto o sopravvenuto accertamento del difetto di uno dei requisiti di accreditamento di cui all'art. 5 dell'Avviso pubblico;
- b) sopravvenuto difetto o sopravvenuto accertamento del difetto di uno dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento da parte dall'ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19;
- c) annullamento o revoca dell'accreditamento conseguito dall'Ente gestore in attuazione dell'Avviso pubblico.

ART. 23 – MUTAMENTO DELL'ENTE GESTORE.

Costituisce causa di risoluzione della presente convenzione ogni atto che comporti il subentro di altro soggetto nella gestione del servizio residenziale erogato presso la struttura identificata in premessa (a titolo esemplificativo: affidamento della gestione della struttura a terzi; cessione, usufrutto o affitto di azienda o di ramo di azienda).

ART. 24 – SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO RESIDENZIALE.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del servizio residenziale in favore degli utenti dalla stessa collocati presso la struttura identificata in premessa, qualora siano riscontrate irregolarità nell'esecuzione del predetto servizio. In tale ipotesi, nessun rimborso sarà dovuto all'Ente gestore per i costi eventualmente sostenuti durante il periodo di sospensione.

ART. 25 – DIFFIDA AD ADEMPIERE.

Il Comune di Bari si riserva la facoltà di intimare per iscritto all'Ente gestore di adempiere agli obblighi di cui alla presente convenzione entro un congruo termine, con immediata sospensione del pagamento dei compensi pattuiti e con dichiarazione che, decorso inutilmente

il predetto termine, la convenzione stessa sarà da intendersi senz'altro risolta.

Ai fini di cui al primo comma assumono rilievo, tra l'altro, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- a) utilizzo di personale quantitativamente e/o qualitativamente non rispondente alle previsioni di cui al Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4;
- b) erogazione del servizio residenziale con modalità difformi da quelle concordate con la presente convenzione;
- c) violazione, nell'erogazione del servizio residenziale, della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
- d) inosservanza della disposizione di cui all'art. 25-bis, d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
- e) omessa o negligente esecuzione di ogni altro obbligo previsto dalla presente convenzione.

ART. 26 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il Comune di Bari si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'Ente gestore, con immediata interruzione del pagamento dei compensi pattuiti, nei seguenti casi:

- a) grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi di cui alla presente convenzione;
- b) rifiuto dell'Ente gestore di sottoporsi alle verifiche e ai controlli di cui all'art. 19 della presente convenzione;
- c) sospensione o interruzione dell'erogazione del servizio residenziale da parte dell'Ente gestore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) utilizzo improprio di qualsiasi informazione, notizia o dato di cui l'Ente gestore sia venuto a conoscenza nel corso dell'erogazione del servizio residenziale;
- e) violazione, da parte dell'Ente gestore, dei diritti dei destinatari del servizio residenziale.

ART. 27 – RISOLUZIONE PER CAUSA IMPUTABILE ALL'ENTE GESTORE.

In caso di risoluzione della presente convezione per causa imputabile all'Ente gestore, lo stesso non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione comunale per l'interruzione anticipata

del rapporto convenzionale e sarà tenuto al risarcimento dei danni alla medesima cagionati.

Nessun compenso sarà dovuto per le prestazioni rese dall'Ente gestore con modalità difformi da quelle concordate con la presente convenzione.

ART. 28 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE.

L'Ente gestore è esclusivamente responsabile, in sede civile e/o penale, di tutti i danni di qualsiasi natura che eventualmente derivino a persone, animali o cose a causa dell'erogazione del servizio residenziale e si impegna a sollevare l'Amministrazione comunale da qualunque pretesa, azione, domanda o altro che possa alla stessa derivare direttamente o indirettamente dallo svolgimento del predetto servizio.

In relazione ai suddetti rischi, l'Ente gestore è tenuto a dotarsi, a garanzia dell'intera durata della presente convenzione:

1) di idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso i membri del personale e le eventuali figure di supporto presenti presso la struttura di cui alla presente convenzione, con massimale di copertura non inferiore a € 100.000,00 pro-capite, salve le ipotesi in cui la copertura assicurativa sia garantita da forme di assicurazione obbligatoria;

2) di idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso gli ospiti della struttura di cui alla presente convenzione, per la copertura di eventi dannosi subiti dagli stessi all'interno o all'esterno della struttura, qualunque ne sia la causa, con massimale di copertura non inferiore a € 100.000,00 pro-capite, salve le ipotesi in cui la copertura assicurativa sia garantita da forme di assicurazione obbligatoria;

3) di idonea polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, anche per la copertura di eventi dannosi cagionati dagli stessi ospiti della struttura, all'interno o all'esterno della stessa, con massimale di copertura non inferiore a € 1.500.000,00.

L'Ente gestore è tenuto a trasmettere copia delle suddette polizze assicurative alla Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari, P.O.E.Q. Attuazione Politiche Sociali

Minori e Famiglie.

ART. 29 – DISPOSIZIONI DI RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e regionali, vigenti in materia, nonché le disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

ART. 30 – CONTROVERSIE.

A tutti gli effetti della presente convenzione e per tutte le controversie eventualmente derivanti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della stessa, l'Autorità giudiziaria competente è esclusivamente quella del Foro di Bari.

ART. 31 – DOMICILIO LEGALE DELL'ENTE GESTORE.

Agli effetti della presente convenzione, l'Ente gestore dichiara di eleggere il proprio domicilio legale inalla via

ART. 32 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Per i profili di rispettiva competenza, le parti della presente convenzione si impegnano a garantire il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

Il Comune di Bari, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679, informa che:

1) il titolare del trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella stipulazione e nell'esecuzione della presente convenzione è il Comune di Bari, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, 70122, Bari, in persona del Sindaco pro-tempore;

2) il referente in materia di trattamento dei predetti dati è il Direttore della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bari, con sede al Largo Ignazio Chiurlia, n. 27, 70122, Bari;

3) il responsabile della protezione dei dati è il Direttore della Segreteria Generale, con sede al Corso Vittorio Emanuele II, n. 84, 70122, Bari;

4) il trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti nella stipulazione e nell'esecuzione

della presente convenzione è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle attività

inerenti alla stipulazione e alla gestione dei rapporti scaturenti dalla presente convenzione;

5) i dati personali forniti nell'ambito della stipulazione e dell'esecuzione della presente

convenzione possono essere oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici solo in

presenza di espressa previsione di legge o di regolamento, o se risulti comunque

necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali;

6) destinatario dei dati personali relativi alla stipulazione e all'esecuzione della presente

convenzione è il personale del Comune di Bari coinvolto nelle citate attività; destinatari dei

predetti dati sono altresì i soggetti esterni eventualmente deputati a funzioni di controllo e

di verifica, nonché ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto

1990, n. 241;

7) il trattamento dei suddetti dati viene effettuato in modo da garantire la sicurezza e la

riservatezza degli stessi e può essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e

telematici idonei alla memorizzazione, alla gestione e alla trasmissione;

8) gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679;

9) il conferimento dei dati personali necessari alla stipulazione e all'esecuzione della presente

convenzione si configura come onere a carico dell'interessato; l'Ente gestore è tenuto a

fornire all'Amministrazione comunale i dati richiesti in base alla normativa vigente e alla

presente convenzione.

La sottoscrizione della presente convenzione implica accettazione della presente informativa e

costituisce espressione di libero, informato e inequivocabile consenso al trattamento dei dati

per le finalità sopra descritte, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2016/679.

L'Ente gestore si impegna a designare, con separato atto allegato alla presente convenzione,

il responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell'ambito dell'erogazione del

servizio residenziale oggetto della presente convenzione.

ART. 33 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE IN CASO D'USO.

Ai sensi della normativa vigente, la presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tale eventualità, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMUNE DI BARI

Il Dirigente della Ripartizione Servizi alla Persona

..... (f.to digitalmente)

PER L'ENTE GESTORE

Il rappresentante legale

..... (f.to digitalmente)

* * * * *

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., il rappresentante legale dell'Ente gestore approva specificamente le clausole di cui agli artt. 21, 23, 24 e 30 della presente convenzione.

PER L'ENTE GESTORE

Il rappresentante legale

..... (f.to digitalmente)